



***Bando di concorso per l'assegnazione delle Borse di Studio Regionali
a favore degli studenti iscritti alla Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici Carlo Bo***

Anno Accademico 2026/2027

INDICE

Bando di concorso per l'assegnazione di Borse di studio	Pag. 3
Composizione e numero delle Borse di studio bandite	Pag. 4
Condizioni generali di partecipazione al concorso	Pag. 5
Requisiti di merito	Pag. 6
Requisiti di reddito	Pag. 11
Importi di Borsa di studio	Pag. 16
Maggiorazioni della Borsa di studio	Pag. 18
Integrazioni di Borsa di studio	Pag. 18
Formazione delle graduatorie	Pag. 20
Pubblicazione delle graduatorie provvisorie e ricorsi	Pag. 21
Assegnazione e modalità di pagamento delle Borse di studio	Pag. 21
Incompatibilità e trasferimenti	Pag. 22
Decadenza dal beneficio di Borsa di studio	Pag. 23
Controlli di veridicità delle autocertificazioni	Pag. 24
Termini e modalità per la presentazione della domanda	Pag. 25
Appendice Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l'interessato	Pag. 26
Art. 13 Reg. UE 2016/679-GDPR	

Il presente concorso è bandito, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del D.lgs. n. 68 del 2012 – che prevede la definizione, a livello nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 – in particolare dall'art. 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001- attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, dalle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320 *“Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.lgs n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del D.L. 6.11.2021 n. 152”* e della relativa Circolare applicativa del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022 e in conformità alla deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XII/6298 del 15 giugno 2026 "Determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario, anno accademico 2026/2027". In conseguenza del protocollo d'intesa del 19 luglio 2010 tra Regione Lombardia e MUR, il presente Bando recepisce i criteri di assegnazione sperimentale dei benefici a concorso per gli studenti iscritti al primo e secondo anno dei Corsi di laurea per l'a.a. 2026/2027.

Per effetto della Convenzione stipulata in data 30 settembre 2025 tra la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo” la gestione degli interventi per il Diritto allo studio a favore degli studenti della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo” è affidata all'Università IULM.

Il concorso per l'assegnazione di Borse di studio Regionali si rivolge agli studenti che nell'a.a. 2026/2027 si iscrivono ai Corsi di studio della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo” delle sedi di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Bari e che sono in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità scolastica specificati nel presente bando.

“I termini relativi a persone che, nel presente Bando come di seguito definito, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all'identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso”.

Definizioni

Nel presente Bando si intende per:

Beneficiario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di studio.

Idoneo: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di studio per carenza di fondi.

Prima immatricolazione assoluta: qualunque precedente iscrizione a qualunque Corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2026/2027) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2025/2026, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.).

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 s.m.i.:

Valentina Grassano

dirittoallostudio@iulm.it

1 – COMPOSIZIONE E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO BANDITE

1.1 Composizione della Borsa di studio

La Borsa di studio regionale è interamente erogata sotto forma di denaro. Sono previste inoltre alcune maggiorazioni (vedi punto 6) e alcune integrazioni (vedi punto 7) quali la Mobilità internazionale e il Premio di laurea.

La Borsa di Studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6.4.1995.

1.2 Borse di studio per gli iscritti al primo anno

L'Università IULM mette a concorso n. **8** Borse di studio per studenti iscritti **per la prima volta al primo anno** per l'a.a. 2026/2027 ai Corsi di Mediazione linguistica.

1.3 Borse di Studio per gli iscritti ad anni successivi al primo

L'Università IULM mette a concorso n. **37** Borse di studio per studenti iscritti ad **anni successivi al primo** per l'a.a. 2026/2027 ai Corsi di Mediazione linguistica.

1.4 Eventuale ampliamento dei fondi disponibili

Il numero complessivo di Borse di studio potrà essere elevato in base agli stanziamenti aggiuntivi che potrebbero essere successivamente assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca. In tal caso i nuovi benefici saranno attribuiti agli studenti idonei non beneficiari utilmente collocati in graduatoria di ampliamento, con priorità per gli studenti iscritti ad anni successivi a primo.

2 - CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

2.1 Chi può partecipare al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere a:

- un regolare anno di Corso di Mediazione linguistica;
- un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio.

Il beneficio della Borsa di studio è concesso per il **conseguimento per la prima volta del livello di corso** con le seguenti modalità:

- per un periodo pari alla durata legale del corso più un semestre a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- per gli studenti con disabilità, appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) del D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

2.2 Requisiti

Gli studenti, per poter risultare idonei alla Borsa di studio devono possedere, **congiuntamente**, i requisiti di merito, di regolarità scolastica e di reddito indicati ai punti 3 e 4. **Non sono previste Borse di studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti di reddito.**

3 - REQUISITI DI MERITO

3.1.1 Requisiti generali

Gli studenti, nell'anno accademico 2026/2027, non devono:

- essere già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al Corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di studio per l'a.a. 2026/2027;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di Borsa di studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della Borsa di studio gli studenti che nell'a.a. 2026/2027:

- si iscrivono al primo anno, reimmatricolandosi dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- sono iscritti a un anno ripetente;
- effettuano un passaggio di facoltà o di Corso di studio o un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato (vedi 3.1.2).

Tutti i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti per l'anno accademico 2026/2027 alla data del **31 ottobre 2026** ed essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

3.1.2 Regolarità scolastica

Per ottenere l'idoneità alla Borsa di studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio, rinuncia agli studi) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, del medesimo livello di studi frequentato nell'a.a. 2026/2027, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi in qualsiasi Ateneo, italiano o estero, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, a eccezione degli anni di sospensione degli studi. La deroga non si applica agli iscritti al primo anno di corso dei Corsi di Mediazione linguistica.

Per prima immatricolazione assoluta si intende **qualunque precedente iscrizione a qualunque Corso di studi (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2026/2027) del medesimo livello per il quale si è iscritti per l'a.a. 2026/2027, in qualunque Università italiana o straniera**, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.) e dal numero di anni trascorso dall'evento.

A tale scopo, lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza degli eventuali precedenti eventi di cui sopra (rinuncia agli studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ecc.) che hanno comportato l'irregolarità scolastica.

3.1.3 Regolarità scolastica – scolarità pre-universitaria

La regolarità scolastica di cui al punto 3.1.2 subisce una deroga per gli studenti iscritti al primo anno di un Corso di laurea triennale che hanno conseguito un diploma scolastico all'estero in un ciclo di scolarità inferiore a 12 anni.

Tali studenti per potersi iscrivere a un Ateneo dell'Unione Europea devono necessariamente colmare il divario tra la durata del loro ciclo di scolarità e i 12 anni richiesti, frequentando il relativo numero di anni universitari nel loro Paese d'origine. Questi anni di iscrizione universitaria NON vengono conteggiati ai fini del requisito di merito di cui al punto precedente, solo se pari al numero di anni mancanti per arrivare a 12.

Esempi:

Ciclo di scolarità di 11 anni → iscrizione per un anno in un Ateneo del Paese d'origine.

Lo studente che ricade in questa casistica potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione universitaria né in Italia né all'estero.

Ciclo di scolarità di 11 anni → iscrizione per due o più anni in un Ateneo del Paese d'origine.

Lo studente che ricade in questa casistica NON potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione universitaria né in Italia né all'estero, in quanto la durata dell'iscrizione universitaria estera eccede il minimo per arrivare ai 12 anni richiesti.

3.2 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica

Oltre ai requisiti indicati ai punti precedenti, gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica devono sia possedere un requisito di accesso (3.2.1), sia conseguire durante l'a.a. 2026/2027 un requisito valutato ex post (3.2.2).

3.2.1 Requisito di accesso per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica devono aver conseguito un voto di diploma di maturità (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario) **non inferiore a 70/100**. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MUR (nota MIUR del 4/6/2007).

L'accesso alla graduatoria di idoneità al beneficio sarà inoltre vincolato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai Corsi di laurea **senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA)**.

3.2.2 Requisito di merito ex post per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di laurea, la condizione di beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva in base ai requisiti di reddito di cui al punto 4.

Per mantenere la condizione di **beneficiario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 35 crediti **entro il 10 agosto 2027**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare, ove richiesto entro il 10 agosto 2027, 5 punti di bonus (vedi 3.3.3).

Per mantenere la condizione di **beneficiario parziale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 35 crediti **successivamente al 10 agosto 2027 ed entro il 30 novembre 2027**.

Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare, ove richiesto entro il 10 agosto 2027, 5 punti di bonus (vedi 3.3.3).

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 35 crediti entro il 30 novembre 2027 decadono dal beneficio di Borsa di studio (vedi 12.1).

Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui sostenibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del Corso.

La formula utilizzata è la seguente:

$$35 : 60 = X : \text{numero massimo di crediti sostenibili}$$

$$\text{dove } X (\text{livello minimo dei crediti da conseguire}) = 35 \times \text{numero massimo di crediti sostenibili} / 60$$

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dal Consiglio Accademico della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo.

I crediti validi per i requisiti di cui sopra sono quelli derivanti insegnamenti completi ovvero da esami sostenuti e verbalizzati entro le date indicate e riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente (ad esempio, per rinuncia agli studi con re-immatricolazione).

Non sono considerati validi ai fini del requisito di merito i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studio, ossia quelli non utili al conseguimento del titolo), i crediti derivanti da obblighi formativi recuperati e dai singoli moduli (non si terrà conto di esami parziali e/o moduli, anche se verbalizzati).

3.3 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Mediazione linguistica

3.3.1 Numero di crediti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Mediazione linguistica devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami **sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2026**:

<i>Crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2026</i>			
Corsi di studio	Anno di corso		
	<i>2°</i>	<i>3°</i>	<i>Ultimo semestre (1° anno fuori corso)</i>
Mediazione linguistica	35	90	150

Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione **assoluta** per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.

Per i Corsi di Mediazione linguistica il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica per la determinazione del requisito di merito un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto.

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo, o nel piano di studio proposto dallo studente e già approvato, alla data di presentazione della domanda, dal Consiglio Accademico, ai sensi del vigente Regolamento Didattico della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo.

Non sono considerati validi ai fini del requisito di merito i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studio, ossia quelli non utili al conseguimento del titolo), i crediti derivanti da obblighi formativi recuperati e dai singoli moduli (non si terrà conto di esami parziali e/o moduli, anche se verbalizzati).

3.3.2 Validità dei crediti e media ponderata

Nel corso della compilazione della domanda on line verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

NUMERO CREDITI: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) ed entro il 10 agosto 2026. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami in sovrannumero, esami fuori piano, obblighi formativi recuperati e dai singoli moduli (esami parziali e/o moduli, anche se verbalizzati).

MEDIA PONDERATA: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.

Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.

Esempio:

esame 1	voto 26/30	valore: 9 crediti
esame 2	voto 30/30	valore: 12 crediti
esame 3	voto 18/30	valore: 9 crediti
esame 4	voto: approvato	valore: 3 crediti

totale crediti posseduti	33 crediti
totale crediti da considerare per media ponderata	30 crediti

Calcolo della media ponderata:

26 x 9 =	234 +	
30 x 12 =	360 +	
18 x 9 =	162 +	
totale	756	media ponderata: 756 / 30 = 25,20

3.3.3 Bonus

Qualora lo studente iscritto ai Corsi di Mediazione linguistica non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti ai punti 3.2.2 o 3.3.1, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un **bonus** con le seguenti modalità:

- **cinque** crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- **dodici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
- **quindici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a Corsi di laurea magistrale.

3.3.4 Studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità, appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) del D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della condizione di disabilità, che potranno discostarsi dai valori del punto 3.3.1 fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita Commissione.

4 – REQUISITI DI REDDITO

4.1 L'I.S.E.E. per prestazioni universitarie

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la borsa di studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E. per prestazioni universitarie) di cui al DPCM 5/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" e successive modificazioni.

Lo studente richiedente la borsa di studio dovrà essere in possesso, in tempo utile rispetto ai termini previsti per la presentazione della domanda di borsa di studio, di un'attestazione I.S.E.E. per prestazioni universitarie (non I.S.E.E. ordinario) la cui Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) sia stata sottoscritta in base alla normativa vigente in una data successiva al 1° gennaio 2026.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate e serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'I.S.E.E.

Ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

L'I.S.E.E. è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma di tutti i redditi, compresi quelli esenti IRPEF ad eccezione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità - D.L. n. 42/2016, art. 2 sexies, comma a - percepiti dai componenti del nucleo familiare, maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare e ad alcune caratteristiche dello stesso (scala di equivalenza).

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{(\text{somma redditi al netto delle franchigie}) + 20\% (\text{somma patrimoni al netto delle franchigie})}{\text{Parametro della scala di equivalenza}}$$

La scala di equivalenza indica un parametro crescente rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare. Il parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche del nucleo che assumono rilievo in tale contesto: presenza nel nucleo familiare di componenti disabili; presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico; genitori lavoratori e figli minorenni, in particolare se di età inferiore ai tre anni; nuclei con un solo genitore.

Per l'a.a. 2026/2027 i redditi e la situazione patrimoniale a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2024.

Le informazioni complete relative all'I.S.E.E. sono reperibili nel sito www.inps.it.

Lo studente richiedente o un suo familiare può presentare la D.S.U. in via telematica direttamente all'INPS, collegandosi al sito www.inps.it. Il portale I.S.E.E. è disponibile nella sezione del sito "Servizi on line" – "Servizi per il cittadino", al quale il cittadino potrà accedere attraverso le proprie credenziali SPID o CIE.

La D.S.U. può essere presentata anche ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio.

Al fine di agevolare il cittadino nell'inserimento dei dati utili al calcolo dell'I.S.E.E., a gennaio 2020 è stata introdotta la **D.S.U. precompilata**, caratterizzata dalla coesistenza di dati auto dichiarati da parte del cittadino con altri dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS (c.d. dati precompilati). La D.S.U. precompilata è resa disponibile al cittadino mediante i servizi telematici dell'INPS, ai quali lo stesso può accedere direttamente o, conferendo apposita delega, tramite i CAF.

Il cittadino deve auto dichiarare i dati non disponibili negli archivi amministrativi: la composizione del nucleo familiare, la disabilità e non autosufficienza, la casa di abitazione, l'eventuale mutuo residuo, gli assegni periodici corrisposti o percepiti per coniuge e figli, il patrimonio mobiliare e immobiliare detenuto all'estero, il valore del patrimonio netto per le imprese in contabilità semplificata e ordinaria, i terreni agricoli o edificabili. In generale, le informazioni precompilate nella D.S.U. possono essere accettate o, ove non corrette o incomplete, devono essere integrate o modificate (per esempio aggiungendo un rapporto finanziario o un fabbricato non presente). È onere del dichiarante modificare o integrare i dati precaricati nel caso in cui siano variati o risultino non corretti (Circolare INPS n. 96 del 13/01/2020).

Il rilascio da parte dei CAF della Attestazione I.S.E.E. per prestazioni universitarie è gratuito, poiché l'ANDISU, di cui l'Università IULM è Ente associato, ha sottoscritto a tal proposito un protocollo d'intesa con la Consulta Nazionale dei CAF. Per individuare il CAF più accessibile al proprio luogo di residenza è possibile consultare il sito www.consultacaf.it.

La D.S.U., al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autocertificate. Il dichiarante riceverà, da parte dell'ente acquirente (INPS, CAF), una ricevuta di avvenuta presentazione ma non l'I.S.E.E. calcolato. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate (massimo 15 giorni). Pertanto è responsabilità dell'interessato quella di entrare in possesso dell'Attestazione I.S.E.E. munita del relativo numero di protocollo e della nota "Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario", in tempo utile alla scadenza prevista per l'inserimento dei dati on line necessari al completamento della domanda di borsa di studio. **Saranno considerate valide solo Attestazioni I.S.E.E. la cui data di sottoscrizione della D.S.U. sia successiva al 1° gennaio 2026.**

Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un'attestazione I.S.E.E. universitaria sottoscritta entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria comporterà l'esclusione in tutte le graduatorie dei benefici richiesti.

4.2 Limiti reddituali e patrimoniali

Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di assegnazione della Borsa di studio, gli studenti devono avere, relativamente ai redditi del 2024 e alla situazione patrimoniale del 2024, un I.S.E.E. universitario il cui:

- indicatore di situazione patrimoniale equivalente I.S.P.E. (ricavato dividendo il valore I.S.P. presente sull'Attestazione per la scala di equivalenza) non sia superiore a **€ 58.452,06**.
- indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) universitario non sia superiore a **€ 26.887,93**.

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito di reddito.

4.3 Nucleo familiare

4.3.1 Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della D.S.U., il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica e in ogni caso dallo studente richiedente la Borsa di studio e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.

I genitori dello studente richiedente, se coniugati, che hanno diversa residenza anagrafica, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I genitori coniugati dello studente richiedente che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla responsabilità genitoriale sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 01/12/1970, n. 898 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario.

Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne fa parte del nucleo del genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati, oppure, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei genitori, da lui identificato. In assenza di carico fiscale, il figlio maggiorenne forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per il figlio.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, per motivi religiosi, di cura, militari, di pena e simili, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Ai fini del calcolo I.S.E.E. universitario, l'**art. 8 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159** prevede inoltre che il genitore che abbia riconosciuto il richiedente la prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore, sia attratto nel nucleo familiare del figlio richiedente la prestazione, purché rispetti determinate condizioni. Pertanto il genitore non convivente entra a far parte del nucleo del figlio qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- b) ha figli con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- c) è tenuto, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio richiedente la prestazione;
- d) è escluso dalla responsabilità genitoriale sul figlio o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 333 del codice civile;
- e) è estraneo al figlio in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità e l'abbandono sono state accertate dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

Qualora il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, **si trovi** in una delle condizioni a) o b) sopra riportate **e non si trovi** in una delle condizioni c), d) o e) sopra riportate, all'I.S.E.E. del nucleo familiare dello studente richiedente la prestazione, andrà sommata una **componente aggiuntiva** calcolata sul genitore non convivente.

4.3.2 Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi "indipendente dal nucleo familiare d'origine" e produrre un'Attestazione I.S.E.E. universitaria in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione indicate al punto 4.3.1), solamente se ricorrono **entrambi** i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno **due anni** rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi **propri** derivanti da lavoro dipendente o assimilato, *non prestato alle dipendenze di familiari entro il terzo grado di parentela*, fiscalmente dichiarati negli ultimi **due anni**, non inferiori a **€ 9.000,00** annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente sarà integrato con quello dei genitori e delle altre persone individuate secondo quanto previsto dal punto 4.3.1.

4.3.3 Studente coniugato

La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di studente coniugato. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti riportati al punto 4.3.2 verrà integrato nel nucleo familiare d'origine, senza il coniuge.

4.3.4 I.S.E.E. corrente

Ordinariamente l'I.S.E.E. fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la D.S.U. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene data pertanto la possibilità di calcolare un I.S.E.E. corrente basato sui redditi dell'anno solare precedente. Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'I.S.E.E. calcolato ordinariamente. Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell'I.S.E.E. corrente deve essere già stata presentata una D.S.U. e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'I.S.E.E. corrente.

4.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri e gli studenti italiani residenti all'estero

4.4.1 Documenti necessari

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.

Ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 non è possibile la determinazione dell'Indicatore ISEE per prestazioni del Diritto allo studio universitario a favore di studenti non residenti in Italia e degli studenti residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare di origine residente all'estero, pertanto si rende necessario il calcolo di un **Indicatore parificato universitario**.

Per ottenere gratuitamente l'**I.S.E.E.U. Parificato** gli studenti interessati dovranno rivolgersi esclusivamente al **CAF** convenzionato con l'Università IULM, preferibilmente via email all'indirizzo iseeparificato@cafaclimilano.it.

A pena di inammissibilità della domanda, gli studenti tenuti alla presentazione dell'I.S.E.E.U. Parificato dovranno consegnare al CAF convenzionato la documentazione necessaria, tradotta e legalizzata, **entro e non oltre il 16 settembre 2026**.

L'Ateneo acquisirà il Dato I.S.E.E.U. e I.S.P.E.U. Parificato degli studenti residenti all'estero direttamente dal CAF in via telematica.

4.4.2 Studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto n. 176 del 24/02/2026 del Ministero dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

4.4.3 Rifugiati

Gli studenti con protezione internazionale / sussidiaria / temporanea (emergenza Ucraina) e gli studenti provenienti da Paesi interessati da situazioni emergenziali derivanti da eventi bellici in atto a carattere transnazionale (emergenza Iran), che si trovano in situazioni di comprovata

difficoltà economica, sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Autorità diplomatiche.

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia e dovrà pertanto munirsi di un'Attestazione I.S.E.E. universitaria riferita al nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione relativa alla protezione internazionale / sussidiaria / temporanea.

In ogni caso il reddito percepito all'estero e dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 7.954,00 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e successivi aggiornamenti). Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

5 - IMPORTI DI BORSA DI STUDIO E RISTORAZIONE GRATUITA

L'ammontare della Borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all'I.S.E.E. universitario del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

5.1 Fasce di reddito

In base al valore I.S.E.E. universitario, entro il limite indicato al punto 4.2, si determinano tre fasce di reddito:

	Valore I.S.E.E. universitario	
	da	a
Prima fascia	€ 0,00	€ 13.443,97
Seconda fascia	€ 13.443,98	€ 17.925,29
Terza fascia	€ 17.925,30	€ 26.887,93

5.2 Provenienza geografica

Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi. In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, i tempi di percorrenza verranno calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato.

- studenti in sede:** appartenenti a famiglie residenti nel comune sede del corso di studio o residenti nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;
- studenti pendolari:** appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti;
- studenti fuori sede:** appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prende alloggio a **titolo oneroso** nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo **non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico. In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare.**

I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso i siti delle Aziende di trasporto locale.

Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto e la certificazione fiscale di avvenuta registrazione del contratto, anche se avvenuta in regime di “cedolare secca”, **dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il 10 novembre 2026.**

5.3 Ammontare delle Borse di Studio

5.3.1 Importi di Borsa di studio per iscritti ad anni di corso regolare

L’ammontare delle Borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:

Studenti in sede			
1 ^a Fascia	€ 2.601,00	+	quota servizio di ristorazione per un totale di € 3.430,00
2 ^a Fascia	€ 2.162,00	+	quota servizio di ristorazione per un totale di € 2.991,00
3 ^a Fascia	€ 1.314,00	+	quota servizio di ristorazione per un totale di € 2.143,00
Studenti Pendolari			
1 ^a Fascia	€ 3.991,00	+	quota servizio di ristorazione per un totale di € 4.820,00
2 ^a Fascia	€ 3.362,00	+	quota servizio di ristorazione per un totale di € 4.191,00
3 ^a Fascia	€ 2.470,00	+	quota servizio di ristorazione per un totale di € 3.299,00
Studenti Fuori Sede			
1 ^a Fascia	€ 7.419,00	+	quota servizio di ristorazione per un totale di € 8.248,00
2 ^a Fascia	€ 6.343,00	+	quota servizio di ristorazione per un totale di € 7.172,00
3 ^a Fascia	€ 5.028,00	+	quota servizio di ristorazione per un totale di € 5.857,00

5.3.2 Importi di Borsa di studio per iscritti al primo anno fuori corso

Tutti gli importi indicati al punto 5.3.1 si intendono dimezzati, così come i relativi servizi, per gli studenti, iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 270/2004, che beneficino della Borsa di studio per l’anno successivo all’ultimo anno di corso regolare, con riferimento all’anno di prima immatricolazione assoluta.

6 – MAGGIORAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO

6.1.1 Studenti con iscrizione contemporanea a due Corsi di istruzione universitaria

In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della Legge 12 aprile 2022 n. 33, contemporaneamente a più Corsi di studio, è consentito ottenere e mantenere la Borsa di studio (richiesta per un solo Corso di studi), **incrementata del 20%**, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l'intera durata di entrambi i Corsi.

Il predetto incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l'incremento.

L'importo incrementale della Borsa di studio sarà eventualmente erogato al termine di entrambi i percorsi di studio.

Gli studenti che si trovino nell'a.a. 2026/2027 nella condizione di iscrizione contemporanea a più Corsi di studio, dovranno segnalarlo attraverso la compilazione del form on line "Iscrizione contemporanea" all'interno dello Sportello Diritto allo studio.

L'assegnazione della sopra citata maggiorazione della Borsa di studio sarà disposta **nei limiti delle disponibilità finanziarie** a seguito dello scorrimento delle graduatorie di idoneità alla Borsa di studio.

6.1.2 Studenti con disabilità

Qualora il beneficiario di Borsa di studio appartenga alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) del D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320, la Borsa di studio può essere **incrementata fino al massimo del 40%** dell'importo spettante, al netto della quota relativa ai servizi, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore e della percentuale di invalidità posseduta, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

7 - INTEGRAZIONI DI BORSA DI STUDIO

7.1.1 Mobilità internazionale

Gli studenti beneficiari di Borsa di studio e gli idonei non beneficiari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.

L'assegnazione dell'integrazione della Borsa di Studio avviene sulla base dello stanziamento disponibile e della durata del periodo di soggiorno all'estero.

Il contributo è pari a € 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio o stage all'estero deve essere certificato dall'Ufficio Mobilità della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Carlo Bo". Dall'importo dell'integrazione erogata è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 100,00 per i Paesi europei e fino a € 500,00 per i Paesi extraeuropei.

Altri periodi di studio trascorsi all'estero su iniziativa dello studente non daranno luogo ad alcun rimborso.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun livello di studi frequentato.

Gli studenti che, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Erasmus per la Mobilità internazionale e per gli stage nell'ambito del programma Erasmus Plus, non rispettano i termini dell'accordo o lo risolvono prima della sua scadenza per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 13 dell'Accordo medesimo (circostanze che rendono l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile), decadono dal diritto di beneficiare dell'Integrazione per la mobilità internazionale.

La graduatoria provvisoria per i contributi di Mobilità Internazionale verrà pubblicata entro il 15.11.2027. Eventuali ricorsi motivati avverso l'esito della graduatoria andranno presentati entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione. Valutati i ricorsi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

I contributi verranno assegnati sulla base dei criteri per la formazione della graduatoria di Borsa di studio, sino alla concorrenza dello stanziamento previsto.

Il pagamento dell'integrazione avverrà entro il 31.12.2027 secondo le modalità previste dal punto 10.2.

7.1.2 Premio di laurea

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del D.M. 1320/2021, gli studenti beneficiari di Borsa di studio che conseguono il titolo di laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficiano, **nei limiti delle risorse disponibili**, di un'integrazione della Borsa pari alla metà di quella percepita nell'ultimo anno di corso, al netto della quota erogata per il servizio di ristorazione.

Il finanziamento definitivo regionale e statale per l'a.a. 2026/2027 sarà reso noto soltanto nel mese di giugno 2027 e sarà prioritariamente utilizzato, attraverso la graduatoria di ampliamento, per l'assegnazione della Borsa di studio agli aventi diritto per scorrimento di graduatoria.

Pertanto le Integrazioni del Premio di laurea verranno assegnate d'ufficio, sessione per sessione, sulla base dei criteri per la formazione della graduatoria di Borsa di studio, sino alla concorrenza delle risorse residue disponibili.

Il primo pagamento dell'Integrazione avverrà non prima del mese di novembre 2027 (per i laureati nella sessione di luglio 2027).

8 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

8.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica

La graduatoria è formulata sulla base dell'I.S.E.E. per prestazioni universitarie del nucleo familiare rapportato al limite di € 26.887,93 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left(1 - \frac{\text{I.S.E.E. universitario studente}}{(26.887,93)} \right) \times 1000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

8.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Mediazione linguistica

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti, entro il 10 agosto 2026, e il punteggio determinato dalla votazione media ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Gli studenti con disabilità, appartenenti a categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) del D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della Borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, relativi a esami completi sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2026, è calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}) \times \frac{600}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})}$$

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2026, è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e lode viene conteggiato come 30):

$$(\text{Votazione media ponderata studente} - 18) \times \frac{400}{(30-18)}$$

9 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate **entro il 16 ottobre 2026** sul portale www.iulm.it nella sezione Agevolazioni economiche, all'interno dello "SPORTELLLO Diritto allo studio" – Esito graduatorie.

Eventuali istanze di revisione della posizione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate all'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito dell'istanza sarà comunicato mediante la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati al Tar della Regione Lombardia nei termini previsti dalla normativa vigente.

10 - ASSEGNAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

10.1 Assegnazione

Le Borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando.

Gli studenti risultati idonei non beneficiari per esaurimento delle risorse saranno inseriti d'ufficio in specifica graduatoria di idoneità.

A seguito di finanziamenti aggiuntivi assegnati all'Università da parte di Regione Lombardia o MUR, il numero di beneficiari potrà essere successivamente aumentato sino alla concorrenza delle risorse ricevute. I benefici saranno attribuiti agli studenti utilmente collocati nella graduatoria di ampliamento, con priorità di assegnazione agli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

10.2 Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme spettanti avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario. Agli studenti verrà pertanto chiesto, in fase di compilazione della domanda del beneficio, di indicare obbligatoriamente le coordinate (IBAN) di un conto corrente a loro intestato o cointestato su cui verranno accreditati gli importi eventualmente spettanti.

Eventuali costi bancari sostenuti dall'Università IULM e legati a errata indicazione delle coordinate IBAN comunicate verranno addebitati allo studente.

10.3 Tempi di pagamento

10.3.1 Studenti iscritti al primo anno dei corsi di Mediazione linguistica

La prima rata della Borsa di studio, pari alla metà dell'importo assegnato, sarà erogata ai vincitori del concorso **il 27 dicembre 2026**. Agli studenti del primo anno che dovessero risultare, alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, iscritti "in ipotesi", il pagamento della prima rata della Borsa di studio sarà sospeso fino all'avvenuta formalizzazione dell'iscrizione.

Il saldo della Borsa di studio verrà corrisposto successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito (vedi 3.2.2), **il 30 settembre 2027**.

10.3.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Mediazione linguistica

La prima rata della Borsa di studio, pari alla metà dell'importo assegnato, sarà erogata ai vincitori del concorso **il 27 dicembre 2026** mentre il saldo verrà erogato **il 30 giugno 2027** (compatibilmente con l'effettiva erogazione dei fondi da parte di Regione Lombardia).

10.3.3 Studenti beneficiari a seguito di ampliamento dei fondi a disposizione

La prima rata della Borsa di studio sarà corrisposta entro un mese dalla delibera regionale di liquidazione del finanziamento aggiuntivo (per gli iscritti ad anni successivi al primo si procederà all'erogazione dell'intero importo del beneficio qualora il pagamento venga disposto dopo il mese di maggio 2027). Per gli iscritti al primo anno di corso restano comunque validi i criteri di erogazione del saldo, se spettante (vedi 10.3.1).

11 – INCOMPATIBILITÀ E TRASFERIMENTI

11.1 Incompatibilità

La Borsa di studio è incompatibile e pertanto non cumulabile con:

- analoghe forme di aiuto economico erogate da altri enti pubblici o privati;
- le Borse di studio erogate dall'Università ai sensi dell'art. 12 del DPCM 9.4.2001;
- le Borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri;
- posti gratuiti in collegi, residenze o convitti.

In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza, da esercitarsi entro e non oltre 10 giorni dall'attribuzione del secondo beneficio, tramite comunicazione scritta da inoltrare all'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio. In mancanza, si incorrerà nel procedimento di decadenza dai benefici erogati dall'Università IULM.

La Borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero.

11.2 Trasferimenti

Lo studente che si sia trasferito da altre Università alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Carlo Bo" dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente gestore del Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal presente Bando di Concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. L'ammissione in graduatoria sarà subordinata al possesso dei requisiti di merito e di reddito e alla disponibilità di risorse.

12 – DECADENZA DAL BENEFICIO DI BORSA DI STUDIO

12.1 Decadenza totale

Il diritto alla Borsa di studio decade qualora:

- a) lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute verso la Scuola;
- b) lo studente non presenti all'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio, nei tempi indicati dall'Ufficio, l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (vedi cap. 13);
- c) l'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti ai punti 3 e 4;
- d) lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2026/2027.
La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di Mediazione linguistica, qualora il requisito di merito previsto dal punto 3.2 sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;
- e) lo studente risulti iscritto come ripetente per l'a.a. 2026/2027, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive;
- f) lo studente iscritto al primo anno dei corsi di Mediazione linguistica non consegua il requisito di merito previsto dal punto 3.2.

Nel caso di trasferimento ad altra Università o altra Scuola Superiore per Mediatori Linguistici dopo l'inizio dell'anno accademico, lo studente può chiedere all'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Borsa di studio, di trasmettere all'Università presso cui lo studente si trasferisce la domanda presentata.

In questo caso lo studente decade dalla Borsa di studio.

Agli studenti con disabilità, appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) del D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320 che non raggiungono il requisito di merito previsto al punto 3.2.2, non si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza dalla Borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

12.2 Decadenza parziale

Lo studente iscritto al primo anno dei corsi di Mediazione linguistica perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto dal punto 3.2.2 nel periodo compreso tra l'11 agosto e il 30 novembre 2027.

12.3 Conseguenze della decadenza

Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio di Borsa di studio, dovrà corrispondere all'Università IULM le somme percepite, comprese le eventuali maggiorazioni e integrazioni previste ai punti 6 e 7.

In caso di decadenza parziale ogni beneficio si intende spettante al 50%. Lo studente dovrà quindi restituire una somma pari al servizio effettivamente goduto ed eccedente la quota trattenuta per il servizio dalla prima rata del beneficio.

Potranno essere stipulati con lo studente accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale. Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l'avvio delle procedure per il recupero forzoso, nonché il **blocco della carriera scolastica** dello studente fino a risoluzione della pendenza.

13 – CONTROLLI DI VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

13.1 Controlli

La domanda per tutti i benefici del Diritto allo Studio Universitario è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

L'Università IULM, ai fini dell'accertamento dei dati dichiarati in autocertificazione, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti, ai sensi dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9/4/2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

L'Università IULM, in accordo con Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia e Ministero delle Finanze, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, per la totalità degli aventi diritto, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni e ogni altra P.A. detentrica dei dati autocertificati, secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.

L'Università IULM ha sottoscritto, in data 9 dicembre 2024, uno specifico Protocollo d'intesa con il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, volto a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo concesse dall'Università, con particolare riferimento alle borse di studio.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione legata alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

13.2 Conseguenze in caso di non veridicità

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.p.r. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D.lgs. 68/2012.

Lo studente dovrà pertanto corrispondere:

- a) in caso di perdita totale del beneficio, una somma comprensiva di quanto erogato e della sanzione prevista dall'art. 10 del D.lgs. 68/2012;
- b) in caso di perdita parziale del beneficio, una somma comprensiva della differenza tra quanto erogato e quanto spettante e della relativa sanzione prevista dall'art. 10 del D.lgs. 68/2012.

È fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).

14 – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

14.1 Modalità

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l'apposito modulo informatico disponibile sul portale d'Ateneo www.iulm.it, sezione Agevolazioni economiche – Borse di studio regionali, alla voce [SPORTELLLO Diritto allo studio](#) (Richiesta benefici).

Gli **studenti della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo”** dovranno compilare la domanda attraverso l'accreditamento nello Sportello Diritto allo studio. Terminato il caricamento dei dati on-line sarà necessario far pervenire all'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio, **entro 10 giorni** la copia cartacea del riepilogo dei dati dichiarati debitamente sottoscritta, corredata di copia del documento di identità ed eventuale documentazione richiesta dall'Ufficio o relativa a situazioni non autocertificabili (es. contratto di locazione presso privati per studenti fuori sede).

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell'anno accademico 2026/2027 devono presentare domanda per l'Integrazione della Borsa di studio contestualmente alla domanda di Borsa di studio.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

14.2 Termini

La domanda di Borsa di Studio deve essere improrogabilmente presentata entro e non oltre il giorno 16 settembre 2026.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio, entro 15 giorni e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la Borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, ecc.).

Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente o della composizione del nucleo familiare già dichiarato, saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati all'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio entro la data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Il supporto alla compilazione della domanda on-line è fornito dal lunedì al venerdì tramite **help-desk telefonico** (02.891412.890 dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e tramite **posta elettronica** all'indirizzo dirittoallostudio@iulm.it. Il servizio di help-desk sarà sospeso dal 5 al 23 agosto.

NOTA BENE – Il presente Bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l'applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.

Appendice

Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio

Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l'interessato Articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.05.2014 in materia di cookies.

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano nella persona del legale rappresentante pro-tempore. L'Ateneo ha provveduto a nominare, ai sensi degli artt. 37 - 39 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO- Data Protection Officer), reperibile al seguente indirizzo email: dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it.

2. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 del Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:

Sulla base dell'art. 6 lett. e)

-Organizzare e predisporre per studenti interessati tutti gli interventi economici idonei a garantire pari opportunità di accesso alle strutture universitarie;

-Gestione delle richieste di benefici economici e attività amministrativo contabili connesse, verifiche anagrafiche e fiscali incluse.

Sulla base dell'art. 6 lett. b)

-Gestione delle richieste di accesso alle Residenze universitarie, assegnazione degli alloggi e attività amministrativo contabili connesse (es. fatturazione);

Sulla base dell'art. 6 lett. a)

-Gestione delle istanze di "sovvenzione straordinaria" in caso di evento grave, qualora l'evento addotto sia costituito da un fatto riguardante lo stato di salute e/o di disabilità dell'istante o di uno dei percettori del suo reddito familiare.

3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati personali forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti

o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- Strutture interne di Ateneo preposte;
- Società incaricate della fornitura di servizi presso le Residenze e gli esercizi di ristorazione;
- Enti esterni per realizzare servizi integrati a favore degli studenti universitari e preposti per favorire il diritto allo studio;
- Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge, su richiesta;
- Enti di assicurazione per pratiche infortuni;
- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (ivi compresa la posta elettronica e la piattaforma web IULM).

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I dati di natura personale non saranno trasferiti all'estero all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. In particolare l'anagrafica degli studenti e i dati di carriera sono conservati dall'Ateneo illimitatamente nel tempo, la conservazione dei restanti dati è sotteso ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 del presente documento informativo è necessario per gestire le attività sopra descritte connesse all'assegnazione di agevolazioni, benefici economici, servizi e alloggi universitari su richiesta. Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità di gestire tutte le attività di cui al punto 2 della presente informativa.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Lo studente potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o il servizio Data Protection Officer scrivendo all'indirizzo privacy@iulm.it

Lo studente ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, lo studente ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il Titolare del trattamento fornirà allo studente in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell'art. 20 del Reg. UE 2016/679.

Data di aggiornamento: 6 febbraio 2023